

LA RETE DEI COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' DEGLI ORDINI FORENSI DELLE MARCHE (Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno) nella riunione del 2 Luglio 2013 ha assunto la seguente deliberazione,

PREMESSO

Che il principio richiamato dall'art.1 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della donna (Cedaw), ratificata in Italia con la L. n. 132 del 14 marzo 1985, dalla normativa internazionale (direttive CEE n. 117 del 1975, n.207 del 1976, n. 378 del 1986, n.54 del 2006) e nazionale (l.n.53/2000, d.lgs.n.151/2001 ,d. lgs. N. 145/2005, d. lgs. N. 198/2006, decreto min. lav. e prev. Sociale 12.7.2007), dal Trattato CE, dagli artt. 3, 37, 51 della Costituzione **in materia di discriminazione di genere rende indispensabile l'adozione di azioni positive che contribuiscano a ristabilire l'effettività delle pari opportunità;**

Che ad una presenza femminile numericamente rilevante nella professione forense non corrisponde nei fatti una effettiva opportunità di sviluppo professionale delle colleghe, con dispersione di potenzialità, di valorizzazione del merito e frustrazione di legittime aspettative;

Che quanto accade in coincidenza con l'evento maternità (anche adottiva) talora forzatamente differito, risulta cruciale per la prosecuzione della attività delle avvocate e il loro sviluppo professionale;

Che la storica sentenza n. 3 del 29.01.1998 della Corte Costituzionale in materia di indennità di maternità ha stabilito che essa è finalizzata ad assicurare alla madre lavoratrice *“ la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si ricollegli uno stato di bisogno economico “;*

Che, pertanto, accanto alla indennità di maternità, forma di assistenza passiva già prevista, risulta indispensabile provvedere a creare **forme di assistenza cd. attiva, che aiutino le avvocate a conciliare i tempi della vita privata o della cura della famiglia e dei figli con i tempi del lavoro;**

Che ancora giace in Parlamento dal 2010 il disegno di legge n. 2360 riguardante la modifica dell'art. 420 -ter del codice di procedura penale, in materia di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, il quale , infatti, contiene una proposta di integrazione di detta norma nel senso di prevedere la maternità (ovvero situazioni ad essa equiparabili quali l'adozione, il padre che necessita o intende occuparsi dei figli minori) quale legittimo impedimento a comparire e non suscettibile, entro i confini delineati , di alcuna limitazione, con lo scopo espresso di *“tutelare il nascituro ed il neonato, soggetti nei cui confronti va approntata particolare tutela, la donna in quanto madre, l'avvocato a prescindere dal genere in quanto soggetto che partecipa all'esercizio*

della giurisdizione , il cittadino al quale deve garantirsi la più ampia esplicazione del diritto di difesa“ (cfr.atti preliminari),

Che, oltre che nei mesi immediatamente precedenti e successivi al parto, l'adozione di misure concrete da parte delle istituzioni forense preposte si manifesta indifferibile anche nel periodo successivo al fine di garantire l'effettività sia del diritto alla genitorialità sia delle sostanziale pari opportunità professionali tra generi;

Che, come indicato chiaramente nella Raccomandazione sulla custodia dei bambini (92/241/CEE del 31 marzo 1992) , l'offerta di servizi adeguati di custodia per l'infanzia costituisce condizione essenziale per consentire a uomini e donne di conciliare obblighi professionali e familiari , a tal punto che i ministri europei nel 2009 nel riaffermare tale impostazione hanno riformulato l'obiettivo quantitativo elevando entro il 2020 la percentuale (al 95%) dei bambini tra i quattro anni e l'età dell'inizio dell'obbligo scolastico che dovrà frequentare strutture di educazione e cura per l'infanzia ;

Che la funzione attribuita dalla legge alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, oltre a quella assistenziale concorrente e delegata attribuita agli Ordini circondariali (artt. 16 e 17 , 2° comma , L.11.2.1992 n. 141), rileva in modo determinante ai fini della concreta attuazione del principio delle pari opportunità nello svolgimento della professione forense;

Che la riforma dell'ordinamento professionale forense (L. 247/2012 entrata in vigore il 2 febbraio 2013) stabilisce in tema di elezioni e di composizione delle liste elettorali che il riparto dei consiglieri da eleggere nei Consigli degli Ordini circondariali (art. 28) e nel Consiglio Nazionale Forense (art. 34) sia improntato ad un criterio che assicuri l'equilibrio di genere, che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo di consiglieri eletti, e che la disciplina del voto di preferenza debba prevedere la possibilità di esprimere un maggior numero di preferenze se destinate ai due generi;

Che , inoltre, mentre nella citata riforma è stato previsto che la disciplina delle modalità di formazione delle liste elettorali ed i casi di sostituzione in corso di mandato debbano garantire il rispetto del criterio di riparto, la Cassa Forense non ha ancora approvato un regolamento per l'elezione dei delegati espressamente improntato a tali principi derivanti sia da fonte costituzionale interna che internazionale ratificata, che dell'unione europea;

Ciò premesso,

LA RETE DEI COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' DEGLI ORDINI FORENSI DELLE MARCHE

CHIEDE e PROPONE

Alle Istituzioni forensi tutte, per quanto di rispettiva competenza, di garantire:

- 1)Lo svolgimento delle elezioni con modalità che assicurino la riservatezza dell'espressione del voto (es.cabine elettorali);
- 2)La possibilità che vengano nominati i rappresentanti di lista e garantito il loro accesso sia al momento del voto sia a quello dello scrutinio

Ai candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del comitato dei delegati:

1)il rispetto del criterio dell'equilibrio di genere nella formazione delle liste (ovvero nel caso specifico delle Marche che ha diritto a due delegati alla Cassa Forense, la candidatura di almeno una avvocatata);

2) l'adesione alle premesse sinora svolte ;

3) l'adesione ai seguenti punti programmatici:

a)Promuovere e sostenere la defiscalizzazione dell'indennità di maternità ed la sua congruità rispetto alle necessità effettive, con riconsiderazione della misura contributiva specifica;

b)Approvare la proposta di riconoscimento del sostituto di udienza per il periodo corrispondente ai due mesi antecedenti ed ai tre mesi successivi alla data del parto (oppure ai cinque mesi successivi all'adozione) a mezzo della collaborazione di un avvocato o praticante avvocato abilitato sempre se iscritto alla Cassa, di età inferiore ai 35 anni, con previsione dell'erogazione da parte della Cassa direttamente al sostituto dell'importo di Euro cinquecento (500) per ogni mese , oltre oneri di legge, per un massimo di cinque mensilità (progetto Cpo Cagliari);

c)Promuovere e sostenere l'erogazione di contributi per master di alta formazione professionale per avvocate dopo la nascita della prole;

d)Promuovere e sostenere l'erogazione di prestiti d'onore o mutui agevolati per l'apertura di studi legali ed il relativo acquisto di attrezzature per giovani e avvocate;

e)Promuovere e sostenere una adeguata considerazione del periodo di maternità ai fini della validità dell'anno previdenziale;

f)Promuovere e sostenere l'estensione dell'erogazione da parte dei Consigli dell'Ordine dei trattamenti di assistenza previsti dall'art.178 della legge 141/92 (assistenza ordinaria a chi versa in stato di bisogno) a copertura di parte della spesa per asili nido e scuole materne delle iscritte e degli iscritti, stante che nella maggior parte dei casi in particolar modo le avvocate, già penalizzate a livello reddituale, vengono a trovarsi in coincidenza ed a partire dall'evento maternità in vere e proprie condizioni di stato di bisogno e di necessità di sostegno a causa della ricorrente contrazione del lavoro (proposta CPO Ancona, Macerata, Ascoli Piceno);

- g) Promuovere e sostenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 141/1992, l'erogazione di altre provvidenze a favore delle iscritte o degli iscritti in ragione del numero dei figli e delle condizioni reddituali degli interessati, per le spese di asili nido e scuole materne (proposta CPO Ancona, Macerata, Ascoli Piceno);
- h) Promuovere e sostenere forme di tutela, anche tramite erogazione diretta da parte della Cassa Forense, sia della genitorialità (vedi fondo sostegno promosso dal Cpo di Bari ed adottato dalla Regione Puglia), sia dell'autosufficienza degli iscritti/e ed ex iscritti/e;
- i) Sostenere ed aderire, in sede locale, alle proposte dei CPO degli Ordini Forensi delle Marche di protocolli d'intesa volti a riconoscere la maternità (ovvero situazioni ad essa equiparabili quali l'adozione, o il padre che necessita o intende occuparsi dei figli minori) quale legittimo impedimento a comparire e non suscettibile, entro i confini delineati, di alcuna limitazione, nonché di convenzioni con asili e scuole materne (strutture pubbliche e private) tendenti ad agevolare, con adeguata scontistica, l'accesso ai figli di iscritte e iscritti all'albo in strutture che garantiscano un'educazione prescolastica di qualità ed una flessibilità ed ampiezza di orari compatibile con l'effettivo esercizio della professione forense.